

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELDOLA.

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

tra

Comune di Meldola con sede legale in Meldola, Piazza Felice Orsini 29, codice fiscale 80007150404, in questo atto rappresentata dall'arch. Francesco Zucchini in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, (di seguito per brevità "**Comune**") – da una parte -
e

(operatore), con sede legale in, iscritto presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di, Codice Fiscale/Partita Iva numero, nella persona di....., munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "**Operatore**") – dall'altra parte -

Preso atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 16 del 08/02/2023, ha approvato il presente Avviso Pubblico per la selezione di operatori per LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELDOLA.

Richiamate le premesse e motivazioni indicate nelle sopra citata delibera quale parte integrante della presente convenzione;

Accertato che l'Operatore ha fornito adeguata documentazione riportante la localizzazione delle Infrastrutture di Ricarica, individuate su mappa, documentazione fotografica dei siti, oltre a una planimetria tipo dell'area di ricarica, con relativa segnaletica orizzontale e verticale;

Accertato che ogni postazione individuata garantisce la fattibilità tecnica della sua realizzazione.

Art. 1 – OGGETTO

Con la presente Convenzione, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio del Comune di Meldola.

Art. 2 – QUANTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le Infrastrutture di Ricarica sono in numero di sette e saranno da installare nelle aree definite dal CSA allegato 1 in calce alla presente Convenzione.

Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI.

L'OPERATORE si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- installare le IdR nelle postazioni previste e riportate nel prospetto in calce alla presente Convenzione ed eventualmente rendersi disponibili a valutare ulteriori installazioni, qualora ne fosse fatta proposta dal Comune per sopraggiunte esigenze;
- progettare le "Aree dedicate", composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere agli uffici territorialmente competenti le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e delle opere dirette alla installazione delle infrastrutture di ricarica e alla connessione alla rete elettrica;
- installare IdR con le caratteristiche previste dal CSA;
- collegare le infrastrutture di ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a OPERATORE;

- completare il piano d'installazione delle infrastrutture di ricarica, che restano di proprietà dell'OPERATORE, entro 60 giorni dal collegamento con la rete elettrica;
- avviare il servizio di ricarica entro 30 giorni dal completamento del piano di installazione di cui al punto precedente, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica per l'intera durata della presente Convenzione, anche da remoto;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, come il rifacimento delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi ecc. e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica;
- garantire il perfetto funzionamento dell'infrastruttura di ricarica per l'intera durata della Convenzione, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e adeguando tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi e agli standard tecnologici del settore;
- è a totale ed unica responsabilità dell'OPERATORE la gestione, manutenzione e controllo dello stato di ogni singola colonnina installata, sia in merito alla ordinaria/straordinaria manutenzione, sia per l'uso da parte degli utenti, con possibili errori o irregolarità, sia per eventuali atti di manomissioni vandalici che possano pregiudicare l'utilizzo della colonnina e soprattutto la totale sicurezza degli utenti;
- garantire il funzionamento giornaliero di almeno il 90% dei punti di ricarica;
- provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione dell'infrastruttura;
- provvedere a tutte le attività di collaudo e trasmettere i relativi certificati all'Ufficio Tecnico Comunale;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica ad esclusione del Canone ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9 (qualora l'energia fornita provenga interamente da fonti rinnovabili);
- rimuovere o spostare le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti, o sopraggiungano nuove esigenze di viabilità o di destinazione di un 'area;
- allo scadere del periodo previsto dalla convenzione l'operatore dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere esistenti su suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi come anteriormente alla concessione stessa;
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
- garantire adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori in merito alle regole di utilizzo delle colonnine;

- collaborare per l'avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune che promuovano la mobilità elettrica
- rendere disponibile all'Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre, un report che indichi almeno:
 - il numero di ricariche effettuate, per tipologia, su base mensile
 - il numero di giorni di inattività del punto di ricarica e la relativa motivazione
 - la quantità di energia erogata su base mensile (distinta tra fonti rinnovabili e non)

Il Comune s'impegna:

- ad assegnare in regime di concessione degli spazi pubblici le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli impianti di ricarica per veicoli elettrici per la durata della presente Convenzione, con esenzione del canone di cui all'art. 1, comma 816 della L. 27/12/2019 n. 160 per i punti di ricarica nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
- ad assicurare la necessaria collaborazione relativa all'OPERATORE con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- ad autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni impianto installato, per tutta la durata della presente Convenzione;
- a consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni impianto limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- a fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica (fino ad 1 ora dal termine della ricarica, come previsto dal Codice della Strada).
- a garantire l'esclusività del servizio agli operatori che hanno partecipato all'avviso pubblico e sono state selezionate ed ammesse alla presente, per un periodo di due anni dalla firma della presente.

Art. 4 – DURATA

La presente Convenzione avrà durata di anni _____ (specificare, tra un minimo di 5 ed un massimo di 20 anni) a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti.

Art. 5 – RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente,

con riferimento alla presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Art. 6 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che l'OPERATORE è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dall'OPERATORE.

Art. 7 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE - REVOCA.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune di Meldola, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Per quanto non previsto espressamente si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e legislative in materia.

La presente Convenzione non potrà essere oggetto di cessione da parte dell'OPERATORE.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune di Meldola può procedere alla revoca della concessione e alla richiesta di ripristino dei luoghi interessati all'installazione delle infrastrutture di ricarica.

Art. 8 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE.

La presente convenzione verrà sottoscritta in modalità digitale e sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa con spese di bollo e spese di registrazione a carico dell'Operatore.

Art. 9 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi della presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per OPERATORE

PEC: _____

Per Comune:

PEC: **comune.meldola@cert.provincia.fc.it**

Letto, approvato e sottoscritto.

Meldola, lì _____

per OPERATORE

.....

per COMUNE DI MELDOLA

.....